



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO IN ITALIA DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA, CON ALLEGATO, FATTO A HELSINKI IL 15 LUGLIO 2021

Art. i

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO SULLA FORESTAZIONE URBANA IN ITALIA

PREMESSA

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Forestale Europeo, di seguito congiuntamente denominati le "Parti",

Vista la Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003;

Considerato che l'Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale con sede a Joensuu, Repubblica di Finlandia, sta cercando di aprire un ufficio nella Repubblica Italiana;

Desiderando disciplinare, nell'ambito del diritto internazionale pubblico e del principio di autogoverno delle organizzazioni internazionali, alcuni privilegi e immunità dell'Istituto Forestale Europeo nella Repubblica Italiana, per consentirgli di svolgere efficacemente i propri compiti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

1. In questo Accordo:

- a) "EFI" oppure "l'Organizzazione" indica l'Istituto Forestale Europeo;
- b) "il Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;
- c) "Autorità Italiane competenti" indica le autorità nazionali o di altra natura della Repubblica italiana che risultino opportune nel contesto ed in conformità alle leggi e consuetudini applicabili nella Repubblica italiana;
- d) "Direttore" indica il Direttore dell'EFI;
- e) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notificherà tale persona al Governo;

- f) "Ufficio" indica la sede EFI in Italia, inclusive dei suoi locali e del personale.
- g) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprietà, utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
- i) "proprietà dell'Organizzazione" indica tutte le proprietà e i beni, inclusi fondi, redditi e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- j) "archivi dell'Organizzazione" indica tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti all'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- k) "Personale dell'Ufficio" indica il Direttore e tutti i membri del Personale dell'Ufficio nominati dal Direttore.
- l) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

Versione in vigore dal 20 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-95-2022/art-i>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it